

CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX^a LEGISLATURA - I^a DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

COMMISSIONE LEGISLATIVA DELLA GIUSTIZIA

6.

RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1939-XVII

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **FARINACCI**

INDICE

	Pag.
In memoria di Costanzo Ciano	29
Disegno di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti Pubblici sindacalmente inquadrati	29
Disegno di legge (<i>Discussione e rinvio</i>):	
Disciplina delle società fiduciarie e di revisione. (<i>Modificato dal Senato</i>)	30
Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio	31

In memoria di Costanzo Ciano.

PRESIDENTE (*Sorge in piedi — I Consiglieri Nazionali si alzano*) Invita la Commissione a osservare un minuto di silenzio per onorare la memoria di Costanzo Ciano. (*La Commissione rimane un minuto in reverente raccoglimento*).

Discussione del disegno di legge: Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati. (315).

DE MARSICO, Relatore, rileva che il disegno di legge estende ai dipendenti da Enti pubblici sindacalmente inquadrati le norme contenute nella legge 3 aprile 1926, nel Regolamento 4° luglio 1936 e nella legge 16 giugno 1938, relative alla stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

Il disegno di legge non disciplina la risoluzione delle controversie che sorgono dai contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dagli Enti pubblici perchè non è stata ancora risolta la questione se la competenza per tali controversie debba essere affidata al Consiglio di Stato o alla Magistratura del lavoro. È da sperare che tale problema sia risolto nel più breve tempo possibile.

Avverte che il Consigliere Nazionale Picone ha proposto alcuni emendamenti, che

La riunione comincia alle 10.

PRESIDENTE comunica che sono in congedo i Consiglieri Nazionali Meda Luigi e Piccinato.

Constata che la Commissione è in numero legale.

Avverte che, in seguito ad autorizzazione avuta dalla Presidenza della Camera a norma dell'articolo 31 del Regolamento, partecipano alla riunione i Consiglieri Nazionali Asquini, Ferrario Giuseppe, Landi e Pazzagli.

FERME, Segretario, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

tendono a sostituire tre articoli distinti all'articolo unico del disegno di legge. È d'avviso che sostanzialmente essi non modifichino la materia contenuta nell'articolo unico stesso.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge nel testo ministeriale.

PICONE osserva che gli emendamenti da lui proposti rispondono oltre che ad esigenze di tecnica legislativa, anche alla necessità di risalire ai vari momenti dell'azione integratrice degli organi di vigilanza e di tutela nel processo di formazione dei contratti collettivi di lavoro.

LANDI ricorda che fin dal 1936 furono inquadrati i dipendenti dagli Enti di diritto pubblico del credito e che con la legge 16 giugno 1938 tutti gli Enti economici di diritto pubblico furono inquadrati sindacalmente, in modo che fossero tutti posti sullo stesso piano organizzativo.

Riconosciuta la necessità dell'intervento delle autorità tutorie nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, è sorto il problema, al quale ha accennato il relatore, circa la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici predetti.

In attesa che tale questione sia sollecitamente risolta, e per non intralciare più oltre l'attività sindacale nel settore degli Enti pubblici, si è ritenuto necessario procedere all'approvazione di un disegno di legge che disciplini la stipulazione, il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro.

In ordine agli emendamenti presentati dal Consigliere Nazionale Picone, osserva che nell'articolo 1 si fa espreso richiamo alla legge 3 aprile 1926, che all'articolo 3 prevede l'intervento dell'Ispettorato nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro.

In questo senso l'articolo 1 è più che sufficiente per garantire le legittime preoccupazioni della pubblica Amministrazione.

È perciò d'avviso che il disegno di legge possa essere approvato nel testo ministeriale.

DE MARSICO, *Relatore*, aggiunge che gli emendamenti del Consigliere Nazionale Picone mettono in luce l'importanza dell'intervento dell'autorità tutoria nella stipulazione dei contratti collettivi di lavoro, ma non introducono alcun nuovo elemento sostanziale.

PICONE ritiene l'articolo unico poco chiaro ed incompleto ed insiste sugli emendamenti presentati, anche per evitare che sorgano contestazioni nel momento in cui i contratti collettivi saranno stipulati.

FORABOSCHI in linea di principio è d'avviso che sarebbe opportuno attendere la definitiva risoluzione della questione della competenza giurisdizionale circa le controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti da enti pubblici, per regolare in un'unica legge tutta la materia.

Ad ogni modo sarebbe opportuno chiarire che le norme contenute nel Regio decreto 6 maggio 1938, n. 1251, debbono essere applicate subordinatamente e dopo l'approvazione dei contratti collettivi di lavoro da parte del Ministero che esercita su ogni singolo ente la vigilanza e la tutela. In questo senso si dichiara favorevole agli emendamenti presentati.

PRESIDENTE pone a partito gli emendamenti proposti dal Consigliere Nazionale Picone.

(Non sono approvati).

Pone a partito l'articolo unico del testo ministeriale.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

Discussione del disegno di legge: Disciplina delle società fiduciarie e di revisione (Modificato dal Senato). (203-B)

MAGGI, *Relatore*, osserva, in ordine all'articolo 1, che la Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato non si è resa conto del rilievo fatto dalla Commissione della giustizia della Camera, che cioè non è possibile che un ente sostituisca una persona fisica, ed è tornata, per il secondo comma, alla dizione del progetto ministeriale.

Ritiene giustificata l'aggiunta che si propone alla fine del secondo comma dell'articolo 4 delle parole: « od in quello dei revisori dei conti ».

All'ultimo comma la Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato propone che il personale delle Società, salvo quello adibito a funzioni di ordine, « deve essere in possesso del titolo di studio e delle condizioni richieste per l'iscrizione negli albi professionali ». In sostanza, non si richiede, secondo quanto era previsto nel disegno di legge, l'iscrizione negli albi professionali, ma il solo titolo di studio ed i certificati di cittadinanza italiana e penale.

Non crede, tuttavia, opportuno rinviare il disegno di legge al Senato e ne propone perciò l'approvazione.

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

MACARINI CARMIGNANI ritiene necessario conoscere i motivi che hanno indotto la Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato a formulare in modo poco chiaro, a suo giudizio, l'ultimo comma dell'articolo 4.

MADIA. Secondo la formula proposta dal Senato, si richiede, a suo giudizio, che il personale abbia superato gli esami per essere iscritto negli albi professionali, ma non si richiede l'iscrizione.

MAGGI, *Relatore*, osserva che allora l'emendamento non avrebbe ragione d'essere.

CRISTINI prospetta, in linea di principio, la opportunità che i disegni di legge modificati dal Senato siano accompagnati da una relazione che chiarisca la portata degli emendamenti.

Nel caso in esame, non richiedendosi l'iscrizione negli albi, si modificherebbe radicalmente la disposizione approvata dalla Camera. Sarebbe pertanto opportuno che il relatore esaminasse il verbale della Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato.

PUTZOLU raccomanda che, a fianco delle modificazioni apportate dal Senato, si riporti il testo del disegno di legge approvato dalla Camera.

MAGGI, *Relatore*, giudica opportuno il rilievo del Consigliere Nazionale Cristini e propone di sospendere la discussione del disegno di legge per aver modo di fare un più approfondito esame delle modificazioni apportate dalla Commissione degli affari interni e della giustizia del Senato, attraverso il verbale della discussione.

PRESIDENTE. La Commissione formula il voto che i disegni di legge modificati dal Senato siano accompagnati da una relazione, oppure dal verbale della riunione.

Farà poi presente alla Presidenza della Camera anche l'opportunità che, qualora lo si ravvisi necessario, il relatore della Commissione prenda opportuni contatti con quello del Senato.

Pone a partito la proposta di rinviare la discussione delle modificazioni introdotte dal Senato al disegno di legge.

(È approvata).

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE pone in discussione la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il Consigliere nazionale Di Stefano Gioacchino per contravvenzione all'articolo 11 del Regio decreto 29 marzo

1928, n. 1003, modificato col Regio decreto 9 dicembre 1929, n. 2233, sulla disciplina nazionale della domanda e dell'offerta del lavoro. (Doc. V, n. 2).

Rileva l'importanza dell'argomento, che si presenta per la prima volta all'esame della Commissione.

BACCI, *Relatore*, ricorda che contro il Consigliere nazionale Di Stefano Gioacchino fu elevata dall'Ispettorato Corporativo del Circolo di Catania contravvenzione per aver assunto alle proprie dipendenze un determinato numero di prestatori d'opera, senza l'autorizzazione dell'Ufficio di collocamento.

È da notare che il fatto avvenne prima che il Di Stefano fosse nominato Consigliere nazionale.

Il pretore emise decreto penale di condanna all'ammenda di lire 2,000, al quale il Di Stefano fece opposizione, adducendo che aveva assunto i prestatori d'opera in seguito ad accordo verbale col Capo dell'Ufficio di collocamento, con l'intesa che l'assunzione sarebbe stata in seguito regolarizzata.

Nominato il Di Stefano Consigliere nazionale, si è resa necessaria la domanda di autorizzazione a procedere. Propone che l'autorizzazione sia negata, ritenendo che la questione debba essere risolta in sede politica e sindacale.

CRISTINI è d'avviso che l'autorizzazione debba essere concessa perchè, nell'interesse dello stesso Consigliere nazionale Di Stefano, il pretore possa avere tutti gli elementi necessari per giudicare.

MACARINI CARMIGNANI prospetta la opportunità di suggerire una riforma del Codice penale in ordine alla inappellabilità delle sentenze del pretore che importano pena pecuniaria non superiore alle due mila lire e che possono recare grave pregiudizio all'interessato, il quale ha la sola garanzia del ricorso in Cassazione.

Si associa poi al relatore nella proposta di non concedere l'autorizzazione a procedere.

DE MARSICO avverte che, secondo la consuetudine, l'autorizzazione a procedere si nega quando si ritenga che il giudizio possa prestarsi a persecuzione politica.

Nel caso in esame si tratta della violazione di una norma della legislazione del lavoro che è tipica espressione del Regime Fascista, per cui potrebbe essere pericoloso negare senz'altro l'autorizzazione a procedere.

MAGGI pur apprezzando il fondamento teorico del rilievo del Consigliere nazionale De Marsico, osserva che la Commissione deve

XXX^A LEGISLATURA — I^A DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

esaminare il fatto e su di esso esprimere il suo giudizio. Ora dalla dichiarazione del Relatore risulta che il Consigliere nazionale Di Stefano ha agito in buona fede, d'accordo con il capo dell'Ufficio di collocamento. Egli si è quindi comportato onestamente e da buon fascista. Ritiene pertanto che non debba essere concessa l'autorizzazione a procedere.

CRISTINI rileva che la Commissione deve esaminare il fatto che ha dato luogo alla domanda di autorizzazione a procedere, in base alle risultanze processuali. In questo senso il giudizio della Commissione deve essere anche più severo dell'eventuale giudizio che possa dare il magistrato. Ciò non toglie, d'altra parte, che il fatto possa essere esaminato anche dalle superiori autorità politiche.

DE MARSICO osserva che la Commissione, mentre da una parte deve accertare che le accuse contro il Consigliere nazionale Di Stefano non siano infondate, dall'altra non deve sostituirsi al magistrato sino al punto di esaminare se siano o meno sufficienti le prove della responsabilità.

In realtà l'istituto dell'autorizzazione a procedere deve, a suo avviso, essere modificato profondamente: sarebbe anzi opportuno affidare ad un ristretto Comitato di Consiglieri nazionali lo studio della riforma. Aggiunge che, a suo avviso, la domanda di autorizzazione a procedere dovrebbe essere accompagnata da tutti gli atti dell'istruttoria e dalla requisitoria del Pubblico Ministero, in modo che la Commissione Legislativa della giustizia sia in grado di valutare la consistenza delle prove.

In tale attesa la Commissione, nell'esaminare eventuali domande di autorizzazioni a procedere, dovrebbe instaurare una nuova procedura, richiedendo, se del caso, il parere degli organi politici e sindacali, prima di decidere.

PRESIDENTE ritiene opportuna la nomina di un Comitato per lo studio della riforma delle autorizzazioni a procedere, secondo i suggerimenti del Consigliere nazionale De Marsico. Pensa in proposito che sia sufficiente richiedere la completa istruttoria, senza la requisitoria del Pubblico Ministero.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sull'aspetto politico della deliberazione che essa è chiamata a prendere in merito alla domanda di autorizzazione a procedere contro il Consigliere nazionale Di Stefano. Le autorità politiche hanno ritenuto infatti che, nonostante la contravvenzione, egli avesse tutti i requisiti per essere nominato Consigliere nazionale. Non si tratta, dunque, di un reato in contrasto con le direttive del Regime, nè vi è danno di terzi. Comunque, si potranno comunicare a Sua Eccellenza il Segretario del Partito le ragioni per cui la Commissione della giustizia ha creduto di negare l'autorizzazione a procedere.

CRISTINI dopo le dichiarazioni del Presidente, dichiara di non insistere nella proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere.

BACCI, *Relatore*, afferma che la Commissione non negherebbe certamente l'autorizzazione a procedere qualora si trattasse di un reato che potesse ledere, sia pure minimamente, la figura morale di un Consigliere nazionale.

Ha già rilevato che il fatto per il quale è stata chiesta l'autorizzazione a procedere contro il Consigliere nazionale Di Stefano è anteriore alla sua nomina a Consigliere nazionale: gli organi politici avevano quindi già valutata la sua posizione dal punto di vista morale. È per questa ragione che ha proposto di negare l'autorizzazione.

Trova poi opportuno che l'istituto dell'autorizzazione a procedere sia riformato secondo le esigenze del Regime fascista.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta di negare l'autorizzazione a procedere contro il Consigliere nazionale Di Stefano Gioacchino.

(È approvata).

Incarica i Consiglieri nazionali De Marsico, Macarini Carmignani e Maggi di predisporre lo studio di proposte concernenti la riforma dell'istituto dell'autorizzazione a procedere.

La riunione termina alle 11.

ALLEGATO

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE APPROVATO

Stipulazione, deposito e pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti da Enti Pubblici sindacalmente inquadrati. (315)

ARTICOLO UNICO

La stipulazione, il deposito e la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dagli enti pubblici sindacalmente inquadrati in applicazione del Regio decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, del Regio decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e del decreto del Ministro delle corporazioni del 23 ottobre 1937-XV, nonchè in

applicazione della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, hanno luogo secondo le norme contenute nella legge 3 aprile 1926-IV, n. 563, nel Regio decreto 1^o luglio 1926-IV, n. 1130, e nel Regio decreto 6 maggio 1928-VI, n. 1251.

Tuttavia la pubblicazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dagli enti pubblici indicati nel precedente comma avrà luogo dopo che saranno emanate le norme definitive per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dagli enti pubblici predetti.

